

COLLEGIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI CHIRURGIA

LO STATUTO

TITOLO I - FINALITÀ

Art. 1 - È costituito il Collegio dei Professori Universitari (Ordinari e Straordinari) di Chirurgia con riferimento al gruppo concorsuale. Il Collegio ha sede presso la Presidenza del Collegio.

Art. 2 - Il Collegio, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Facoltà, mediante scambi coordinati d'informazione e studio dei problemi comuni si propone di formulare proposte, di intraprendere ed assumere specifiche iniziative atte a garantire ed agevolare l'espletamento delle attività inscindibili di didattica, ricerca ed assistenza nel campo delle proprie discipline e di tutelare, a tutti i livelli, diritti e dignità dei professori universitari.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Hanno diritto a far parte del Collegio i Professori Ordinari e Straordinari di Chirurgia Generale, i quali sono tenuti a versare le quote associative pena la decadenza.

TITOLO III - ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 4 - Sono Organi del Collegio:

- *L'Assemblea Generale*
- *Il Consiglio Direttivo*
- *Il Collegio dei Referenti*
- *Il Collegio dei Proviviri*
- *I Revisori dei Conti*

Art. 5 - **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i componenti del Collegio. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando venga richiesto da almeno un quinto dei componenti del Collegio. La convocazione in via ordinaria contenente l'ordine del giorno della riunione deve essere comunicata mediante mezzi ritenuti idonei per raggiungere gli interessati (e-mail, telefax, lettere, ecc.) con un anticipo di almeno 10 giorni; in casi d'urgenza, sempre con le stesse modalità con un preavviso di almeno 48 ore.

Art. 6 - **Validità delle sedute**

Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti (50% + 1). In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti. Nel computo per definire la maggioranza si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza. **In ogni caso nessuna seduta è valida qualora non sia presente il Presidente o un suo delegato. Nessuno può prendere parte a sedute o parte di sedute in cui in fase deliberante si trattano argomenti riguardanti la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado.**

Art. 7 - **Modalità di votazione**

Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono assunte a voto palese per alzata di mano. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Collegio ne fa richiesta.

Le votazioni per l'elezione delle cariche elettive avvengono con le modalità previste dal regolamento elettorale già approvato dall'Assemblea che si acclude al presente Statuto.

Art. 8 - Verbalizzazione della seduta

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intende fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta.

Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni, ed hanno effetto immediato. I verbali sono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati nella seconda seduta. Per esigenze particolari stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.

Art. 9 - Collegio dei Referenti

Il Collegio dei Referenti è composto da un Rappresentante del gruppo chirurgico di ogni singola Facoltà, eletto mediante votazioni indette dal Decano.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente eletto, da cinque componenti, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti dall'Assemblea e dal Past Presidente. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo devono essere ratificate dall'Assemblea.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11- Il Presidente

Il Presidente eletto rappresenta il Collegio a tutti gli effetti; ne assicura il regolare svolgimento dell'attività e promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Referenti.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario predisponde l'ordine del giorno delle riunioni.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, la rappresentanza del Collegio al Presidente eletto e/o al Past-Presidente.

Il Presidente è componente del Consiglio Direttivo della S.I.C.U.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario:

- pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo;
- redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla loro custodia;
- è responsabile della gestione sociale e del personale dipendente del Collegio;
- ogni anno presenta all'Assemblea generale una relazione sull'attività del Collegio.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- vigila sulla contabilità del Collegio;
- provvede alla conservazione delle scritture contabili;
- compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale del Collegio che, previa approvazione dei Revisori dei Conti, vengono approvati dall'Assemblea generale;
- su delega del Presidente il Tesoriere può compiere autonomamente con singola firma atti amministrativi di spettanza del Presidente.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

E formato da almeno tre componenti.

È costituito da tutti i Past-Presidenti del Collegio, escluso quello componente il C.D.; decadono al momento dell'andata in quiescenza. Il più anziano nel ruolo assume le funzioni di Coordinatore.

Il numero minimo sarà eventualmente integrato con i professori più anziani nel ruolo.

Eventuali controversie tra i componenti del Collegio o i componenti del Collegio ed il Collegio sono rimesse alla decisione del Collegio dei Probiviri che delibera quale amichevole compositore.

Art. 15 - Revisore dei Conti

I revisori dei Conti sono in numero di tre vengono eletti dall'Assemblea. Il più anziano nel ruolo assume le funzioni di Coordinatore.

I Revisori dei Conti:

- assistono ai lavori del Consiglio Direttivo quando sono iscritti all'ordine del giorno temi di natura amministrativa o proposte di acquisto o di cessione di beni da parte del Collegio;
 - supervisionano i metodi e le procedure utilizzati dal Tesoriere nella stesura del conto consuntivo e di quello preventivo annuale, che controfirmano e predispongono la relazione di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
 - assolvono, su richiesta del Consiglio Direttivo, a compiti particolari, di volta in volta indicati, inerenti a problemi economici e finanziari del Collegio.
- Per l'espletamento delle loro attività possono avvalersi

dell'operato di studi commercialisti e fiscalisti, scelti di concerto con il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - COMMISSIONI

Art. 16 - Per lo Studio di particolari problemi. Il Presidente si può avvalere della collaborazione di Commissioni di Studio nominate tra i Membri del Collegio, tra i quali designa un Responsabile. Può rivolgersi, per particolari esigenze a consulenze esterne con specifiche competenze che possono essere invitati a relazionare in Assemblea senza diritto di partecipare alla fase deliberante.

TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 17 - Ogni singola proposta di modifica dello Statuto deve essere inserita nell'ordine del giorno, discussa dall'Assemblea e deliberata con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

TITOLO VI - SCIoglIMENTO DEL COLLEGIO

Art. 18 - Per lo scioglimento del Collegio di cui al presente Statuto è necessaria una votazione con una maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto.

TITOLO VII - PATRIMONIO DEL COLLEGIO

Art. 19 - Il patrimonio del Collegio è costituito dalle quote associative e da eventuali lasciti e donazioni.

TITOLO VIII - DURATE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Le elezioni per tutte le cariche elettive si svolgono contemporaneamente.

Tre mesi prima della scadenza dei componenti eletti, il Decano indice le elezioni secondo le modalità previste dal regolamento elettorale annesso all'art. 7.

